

Decreto n° 1516/TERINF del 15/04/2020, Prenumero 1619

LR 7/2019, art. 3 - contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali - approvazione graduatoria, prenotazione e riparto delle risorse

## II Vicedirettore centrale

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali) il quale prevede che la Regione:

- concede contributi in conto capitale in favore delle Pro Loco, delle parrocchie, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro che abbiano la sede in Comuni fino a 30.000 abitanti, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria come previsti e definiti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti:
  - a) pubblici destinati a sede dei soggetti beneficiari e ubicati nel territorio della Regione;
  - b) pubblici o privati destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali ubicati nel territorio della Regione;
- concede contributi in conto capitale in favore dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti destinati agli eventi di cui all'articolo 2 di proprietà o in disponibilità dei Comuni medesimi

**Visto** il regolamento di attuazione del succitato articolo 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2019, n. 179 (di seguito "regolamento");

**Visto** l'articolo 7 del regolamento, il quale prevede che i contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a bando di cui all'articolo 36, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie;

**Visto** l'articolo 10 del regolamento il quale determina i criteri di valutazione e priorità ai fini della formazione della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo;

**Visto** l'articolo 11 del regolamento, il quale prevede, tra l'altro che:

- la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, è formata collocando le domande in ordine decrescente di punteggio;
- la graduatoria approvata, è pubblicata sul sito internet della Regione;
- che le domande con il medesimo punteggio sono collocate in graduatoria in ragione dell'ordine cronologico di presentazione;
- qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile dell'ultima domanda finanziabile, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile;
- al fine di cui al punto precedente, a seguito dell'approvazione della graduatoria, la struttura competente richiede al beneficiario di comunicare il proprio assenso entro il termine perentorio di dieci giorni e, decorso inutilmente tale termine, la struttura competente procede allo scorrimento della graduatoria;
- la graduatoria resta valida fino all'emanazione di un nuovo bando;

**Visto** l'articolo 21 del regolamento, il quale prevede, tra l'altro che, in sede di prima applicazione, le domande sono presentate senza procedere all'emissione del bando e che, in tal caso, sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della legge regionale 7/2019;

**Atteso** che, per le finalità in oggetto, nello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2021 e per l'anno 2020 del bilancio regionale, risultano assegnate risorse pari a complessivi 1.013.620,00 euro di cui 873.620,00 euro a carico del capitolo 7407 (destinato a pro loco e associazioni senza fini di lucro) e 140.000 euro a carico del capitolo 7974, (destinato a Comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti);

**Visto** l'articolo 12 del regolamento, il quale dispone, tra l'altro:

- che, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, il contributo è riconosciuto:
  - a) per Associazioni, Pro Loco o Fondazioni, nella misura del 100 per cento rispetto alla spesa ammissibile prevista a carico del beneficiario;
  - b) per i Comuni, nella misura dell'80 per cento rispetto alla spesa ammissibile prevista a carico del beneficiario;
- che il contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 50 mila euro;

**Visto** l'articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) il quale dispone che la prenotazione delle risorse è l'atto con il quale viene apposto un vincolo provvisorio sulle risorse relative a procedure in via di espletamento, a fronte di una spesa presuntivamente determinata e che il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse è altresì competente ad adottare, contestualmente alla prenotazione, gli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 2283 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2020;

**Atteso** che il Bilancio finanziario gestionale 2020, con riferimento ai contributi in argomento attribuisce al Direttore del Servizio edilizia la competenza per la prenotazione dei fondi;

**Vista** la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, riportata nell'allegato A al presente provvedimento, redatta sulla base di quanto disposto dal regolamento;

**Atteso** che la spesa presuntivamente determinata per finanziare le domande utilmente inserite nella graduatoria di cui all'allegato A è superiore alle risorse stanziate per finanziare gli interventi in oggetto;

Ritenuto di provvedere alla prenotazione delle risorse disponibili, all'approvazione della

graduatoria delle domande ammissibili di cui all'allegato A al presente provvedimento e al riparto delle risorse tra i beneficiari utilmente inseriti in graduatoria;

**Visto** il decreto del Direttore centrale infrastrutture territorio 2 agosto 2019, n. 3468, con il quale il sottoscritto Vicedirettore centrale, dott. Silvio Pitacco, è stato preposto al Servizio edilizia, a far data dall'adozione del medesimo provvedimento, fino alla designazione di un nuovo Direttore di Servizio:

## **Decreta**

- 1. È approvata la graduatoria delle domande ammissibili a contributo, di cui all'allegato A al presente provvedimento.
- 2. È prenotato l'importo di 1.013.620,00 euro, destinato alla copertura finanziaria delle domande ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019 e del regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 179/2019, a carico dei capitoli 7974 e 7407, secondo quanto indicato nell'allegato contabile al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e cui si rinvia per l'individuazione dei dati inerenti alle imputazioni contabili e ai relativi codici.
- 3. Qualora se ne verifichino i presupposti normativi e regolamentari citati nelle premesse, si procederà allo scorrimento della graduatoria ancora valida di cui all'allegato A, al fine della concessione dei contributi a favore dei beneficiari, nel rispetto dell'ordine della suddetta graduatoria, sia per integrare il contributo riferito alla domanda parzialmente finanziata ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, in quanto collocata nell'ultima posizione utile, sia per soddisfare le domande non finanziabili alla data del presente provvedimento, fino all'esaurimento dei fondi disponili.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
DIRETTORE PREPOSTO AL SERVIZIO EDILIZIA
dott. Silvio Pitacco

(documento elettronico sottoscritto digitalmente)